

## COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO UE N. 236/2012 IN MATERIA DI VENDITE ALLO SCOPERTO E TALUNI ASPETTI DEI CREDIT DEFAULT SWAP

Il prossimo 1° novembre 2012 entrerà in vigore il Regolamento UE n. 236/2012 del 14 marzo 2012 relativo alle vendite allo scoperto e taluni aspetti dei *credit default swap* (“Regolamento *Short Selling*”).

Il predetto Regolamento introduce, *inter alia*:

- a) l’obbligo di segnalazione alle autorità competenti delle posizioni nette corte individuali su azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione dell’Unione Europea quando la posizione ribassista è pari o superiore allo 0,2% del capitale sociale dell’emittente (art. 5);
- b) l’obbligo di comunicazione al pubblico delle posizioni nette corte individuali su azioni, come sopra definite, quando la posizione ribassista è pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale (art. 6);
- c) l’obbligo di segnalazione alle autorità competenti delle posizioni nette corte individuali su titoli di Stato di un Paese UE, nella cui definizione sono inclusi anche altri emittenti pubblici assimilabili – ad esempio, titoli emessi dalla Banca Europea per gli Investimenti – quando la posizione ribassista è pari o superiore a determinate soglie (art. 7);
- d) il divieto di effettuare vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli sulle predette azioni e titoli di Stato, nonché il divieto di assumere posizioni speculative su *credit default swap* (“CDS”) su emittenti sovrani (artt. 12, 13, 14);
- e) l’esenzione dalle predette regole per le attività svolte dai *market maker* - sia per le azioni che per i titoli di Stato e i CDS sovrani - e dai *primary dealer* - limitatamente ai titoli di Stato e CDS sovrani (art. 17) - , purché i soggetti che intendono beneficiare di tale esenzione notifichino l’utilizzo della stessa con almeno 30 giorni di anticipo; la notifica va effettuata all’autorità competente dello Stato membro d’origine per i *market maker* e a quella dell’emittente sovrano per i *primary dealer*.

Con riferimento alle esenzioni citate al precedente punto e), al fine di garantire a livello comunitario l’uniformità delle prassi di mercato e degli approcci di vigilanza, l’AESFEM ha pubblicato, il 17 settembre 2012, un documento di consultazione dal titolo “*Exemption for market making activities and primary market operations under Regulation (EU) 236/2012 of the European Parliament and the Council on short selling and certain aspects of Credit Default Swaps*”, nel quale fornisce ulteriori indicazioni sul regime delle esenzioni, propone requisiti ai quali i *market maker* devono attenersi per beneficiare delle stesse e fornisce uno schema per la notifica della richiesta di esenzione.

In ambito nazionale, il comma 2 dell’art. 4-ter, recentemente introdotto nel Decreto Legislativo n. 58 del 24.2.1998 (TUF) dall’art.24 del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, designa la Consob quale autorità nazionale competente per ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le

funzioni e i poteri previsti dal Regolamento *Short Selling* con riferimento alle azioni ed agli altri strumenti finanziari diversi dai titoli di Stato e dai CDS su emittenti sovrani.

Il comma 3 del medesimo articolo designa la Banca d'Italia e la Consob quali autorità competenti per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ordinari previsti dal Regolamento *Short Selling* su titoli di Stato e CDS su emittenti sovrani.

Il medesimo articolo prevede inoltre che le autorità “*stabiliscono mediante un protocollo di intesa le modalità della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e alle misure adottate nell'esercizio delle rispettive competenze nonché le modalità di ricezione delle predette notifiche, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori*”.

Alla luce di quanto indicato nei paragrafi precedenti, ai fini dell'entrata in vigore del Regolamento *Short Selling*, è utile pertanto distinguere tra gli adempimenti relativi alle azioni e gli adempimenti relativi ai titoli di Stato e ai cds su emittenti sovrani.

Per ciò che concerne le **azioni** si rinvia ad apposita comunicazione della Consob.

Per ciò che concerne, invece, i **titoli di Stato** e i **CDS su emittenti sovrani**, si raccomanda a:

1. qualsiasi persona fisica o giuridica per la quale l'Italia è lo Stato membro di origine, di effettuare alla Banca d'Italia la notifica per l'utilizzo dell'esenzione in qualità di *market maker* su titoli di Stato e CDS su emittenti sovrani;
2. qualsiasi persona fisica o giuridica, ovunque residente, di effettuare alla Banca d'Italia la notifica per l'utilizzo dell'esenzione in qualità di *primary dealer* sul debito sovrano italiano;
3. qualsiasi persona fisica o giuridica, ovunque residente, di effettuare alla Banca d'Italia le segnalazioni delle posizioni nette corte su titoli di Stato italiani.

Nell'effettuare le predette notifiche, si richiede di attenersi a quanto previsto nel citato documento di consultazione dell'AESFEM del 17 settembre 2012 e, una volta approvate in via definitiva, alle relative Linee Guida, utilizzando gli schemi di notifica ivi allegati.

Le notifiche inerenti all'utilizzo delle esenzioni per *market maker* e *Authorised Primary Dealer* dovranno essere inviate via raccomandata alla Banca d'Italia - Servizio Supervisione sui Mercati e sul sistema dei pagamenti - Divisione Mercati e sistemi di pagamento all'ingrosso – Via Nazionale 91 – 00185 ROMA ovvero utilizzando la casella di posta elettronica certificata [smp@pec.bancaditalia.it](mailto:smp@pec.bancaditalia.it). L'invio della comunicazione dovrà essere anticipato via *email* all'indirizzo [shortselling@bancaditalia.it](mailto:shortselling@bancaditalia.it).

Le segnalazioni delle posizioni nette corte dovranno essere effettuate attraverso il sistema INFOSTAT disponibile sul sito internet della Banca d'Italia ([http://www.bancaditalia.it/sispaga/sms/short\\_selling/notifica\\_posizioni](http://www.bancaditalia.it/sispaga/sms/short_selling/notifica_posizioni)). Il sistema, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, prevede la possibilità per il detentore della posizione netta corta di delegare ad un compilatore terzo l'invio delle segnalazioni. Prima di poter inviare una segnalazione, è necessaria la preventiva registrazione al sistema INFOSTAT seguendo le relative istruzioni.

Una volta effettuata la registrazione, sarà necessario compilare un modulo contenente le informazioni anagrafiche del detentore e, se diverso, del compilatore. Tale modulo dovrà essere trasmesso elettronicamente all'indirizzo [shortselling@bancaditalia.it](mailto:shortselling@bancaditalia.it), corredato da una copia del documento di identità di una persona di contatto e dell'eventuale mandato fra detentore e

compilatore. La Banca d'Italia, dopo aver effettuato le verifiche del caso, comunicherà l'accREDITAMENTO ai fini della trasmissione delle notifiche.

Ulteriori indicazioni sono disponibili sul sito internet della Banca d'Italia, alla sezione "Mercati e sistemi di pagamento/Supervisione sui mercati e sul sistema dei pagamenti/Vendite allo scoperto (short selling)", raggiungibile al seguente collegamento [http://www.bancaditalia.it/sispaga/sms/short\\_selling](http://www.bancaditalia.it/sispaga/sms/short_selling).

Roma, ottobre 2012

II GOVERNATORE

